

# Cittadinanza e parità dei sessi

## le novità della normativa attuale

di Franco MOSCONI

È noto che i precetti della Costituzione repubblicana entrata in vigore il 1° gennaio 1948 avrebbero dovuto servire da guida soprattutto per il Parlamento, orientandolo e stimolandolo in un'opera di revisione e aggiornamento della legislazione precedente. Invece non è infrequente che ancor oggi, a ben trentacinque anni di distanza, il Parlamento si muova solo sotto l'incalzare delle pronuncie della Corte costituzionale che riconoscono l'illegittimità di vecchie norme e aprono lacune che il legislatore non può fare a meno di colmare. Questo è quanto a più riprese si è verificato anche rispetto alla normativa concernente l'attribuzione della cittadinanza italiana. La legge fondamentale in materia, che reca la data del 13 luglio 1912 n. 555, è stata infatti modificata una prima volta con la legge 19 maggio 1975 n. 151 che, riformando il diritto di famiglia, ha parzialmente modificato la disciplina della cittadinanza della donna coniugata, con l'inserimento di un nuovo articolo (il 143 ter) nel codice civile, ed ora con la legge 21 aprile 1983 n. 123 che, come dice il suo titolo, contiene « disposizioni in materia di cittadinanza ». In entrambi i casi il Parlamento è appunto intervenuto a rimorchio della Corte costituzionale (si vedano in particolare le sentenze 16 aprile 1975 n. 87, e 9 febbraio 1983 n. 30), e nel secondo caso ha perso un'occasione già matura per dare una nuova organica disciplina alla delicata materia. Al contrario, il legislatore ha approvato una legge tecnicamente poco soddisfacente, il cui coordinamento con quella del 1912 è stato demandato all'interprete: « sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge », statuisce infatti pilatescamente l'art. 8.

Ma fatte queste osservazioni di carattere generale, quasi di costume legislativo, vorrei entrare subito nel merito e segnalare almeno le principali novità introdotte dalla nuova legge.

### Genitori e figli

Schematizzando al massimo, anche a costo di qualche imprecisione, dirò che è stato tenuto fermo il principio, che costituisce una caratteristica

essenziale del nostro ordinamento, secondo cui si diventa italiani per il fatto di discendere da genitori italiani (*iure sanguinis*, per diritto di sangue, cioè) e non per il fatto di nascere in territorio italiano (*iure soli*): la sola regola ispirata a questo opposto principio è infatti quella — necessitata — dell'art. 1 n. 3 L. 1912, secondo cui è cittadino chi è nato in Italia « se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono ».

Ma nel sistema del 1912 il sangue che contava era quello paterno: era cittadino italiano il figlio di padre italiano. La cittadinanza italiana della madre si trasmetteva al figlio solo se il padre era ignoto o apolide o apparteneva ad uno Stato che non trasmettesse al figlio la cittadinanza (art. 1 n. 2 L. 1912).

Nel sistema attuale basta che uno dei due genitori, non importa quale, sia italiano perché il figlio acquisti — alla nascita o con il riconoscimento — la cittadinanza italiana. Sarà dunque frequente, assai più che nel passato, il caso di minori investiti di due cittadinanze, e la legge prevede che essi, entro un anno dal compimento della maggiore età, « optino per una sola cittadinanza ». Sono le parole testuali dell'art. 5, II comma, ma siccome il Parlamento italiano non può legiferare che per l'Italia, mentre la scelta della cittadinanza straniera comporterà la perdita di quella italiana, non è detto che la scelta della cittadinanza italiana comporti la perdita della cittadinanza straniera: ciò dipenderà eventualmente dalle leggi dello Stato straniero interessato, e potranno quindi protrarsi le situazioni di doppia cittadinanza. Non vi è dubbio comunque che — a prescindere dall'applicabilità di apposite convenzioni internazionali — il nostro paese considererà quella persona esclusivamente come cittadino italiano.

### I coniugi

La nuova legge completa invece l'abbandono di un altro principio che informava il sistema del 1912, quello dell'unità (ed unicità) della cittadinanza del nucleo familiare.

La legge del 1912 (art. 10) prevedeva infatti che la straniera che sposava un cittadino italiano divenisse italiana e che la cittadina italiana che sposasse uno straniero la cui cittadinanza le si comunicasse automaticamente col matrimonio, perdesse la cittadinanza italiana. Su quest'ultimo punto il legislatore era intervenuto nel 1975 consentendo alla cittadina che sposava uno straniero di restare, salvo sua espressa rinuncia, anche italiana. Ora la situazione è stata completamente modificata, in ossequio ai principi costituzionali della parità dei sessi (art. 3) e dell'eguaglianza dei coniugi (art. 29, II comma).

In base all'art. 1 della nuova legge, infatti, « il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale ». L'acquisto della cittadinanza è precluso a chi abbia subito condanne per reati di una certa gravità o comunque rientranti in determinate categorie.

### Difficoltà interpretative

Come accennavo all'inizio, la formulazione delle norme riferite avrebbe potuto essere migliore, ma non credo sia qui il caso di anticipare le difficoltà interpretative che la concreta applicazione della legge non mancherà di mettere in evidenza, né di elencare questioni che avrebbero potuto e dovuto essere disciplinate legislativamente e non lo sono state: basti citare gli effetti del divorzio sulla cittadinanza acquistata in conseguenza del matrimonio.

Credo valga solo la pena di osservare che, se fino ad ora poteva capitare che delle straniere sposassero cittadini italiani (magari vecchietti e neanche tanto arzilli) solo per assicurarsi l'acquisto della cittadinanza italiana e con essa il diritto di risiedere in Italia, il fenomeno potrà ora riguardare anche stranieri maschi. E, almeno ad una prima lettura del testo normativo, non sembra che il legislatore abbia voluto lasciare al competente Ministro dell'interno un margine di discrezionalità tale da consentirgli di sindacare se si trova in presenza di un matrimonio di comodo, al quale rifiutare di ricollegare l'acquisto della cittadinanza italiana. Ma sarà la prassi a dire se il Ministero dell'interno cercherà di arrogarsi un tale potere e se l'autorità giudiziaria sarà disposta a riconoscerglielo.

Norberto Galli

### Educazione dei giovani alla famiglia

pp. 280, L. 8.400



Vita e Pensiero  
Pubblicazioni dell'Università cattolica del sacro Cuore  
20123 Milano - Largo A. Gemelli, 1 - ccp. 989202